

b. rinunciare a trasferire a terzi o a costituire in pegno o in usufrutto proprie quote sociali, anche solo in parte.

2. A titolo esemplificativo e senza che la successiva elencazione abbia alcuna pretesa di esaustività, si riportano i seguenti casi:

a. ammissione di nuovi soci a seguito di delibera di aumento di capitale con esclusione contestuale del diritto di opzione per i soci esistenti (art. 5 dello Statuto): in tutti i casi in cui l'ammissione di nuovi soci determini una riduzione della partecipazione delle "Imprese" o dell'insieme che raggruppa "Università" ed "Enti pubblici di ricerca", al di sotto delle quote convenute (rispettivamente, superiore al 30% o almeno pari al 50% del totale), le Parti del presente Accordo si obbligano reciprocamente a:

i. rifiutare il gradimento all'ammissione del nuovo Socio (art. 5 comma 3 dello Statuto), ovvero,

ii. deliberare un aumento di capitale che le "Imprese", nel primo caso, o le "Università" e gli "Enti pubblici di ricerca", nel secondo, si obbligano contestualmente a sottoscrivere per la quota parte necessaria al mantenimento dell'assetto partecipativo convenuto (rispettivamente, superiore al 30% e almeno pari al 50%). Resta inteso che l'obbligo di sottoscrivere l'aumento di capitale eventualmente necessario a ripristinare l'originario assetto partecipativo, non opererà nei confronti dei soci che abbiano espresso voto contrario nella deliberazione relativa all'ingresso del nuovo socio;

b. trasferimento di quote sociali per alienazione, recesso o esclusione: in tutti i casi in cui il trasferimento di quote di capitale per alienazione, recesso o esclusione sia suscettibile di determinare una riduzione della partecipazione delle "Imprese" o dell'insieme che raggruppa "Università" ed "Enti pubblici di ricerca", al di sotto delle quote convenute (rispettivamente, superiore al 30% o almeno pari al 50% del totale), il diritto di prelazione sarà riservato in esclusiva alle "Imprese", nel primo caso, o alle "Università" ed "Enti pubblici di ricerca", nel secondo. Decorso infruttuosamente il termine di venti giorni per l'esercizio del diritto di prelazione (art. 5 dello Statuto), la quota di capitale oggetto di trasferimento potrà essere offerta in acquisto esclusivamente a soggetti della categoria "Imprese", nel primo caso, o della categoria "Università" o "Enti pubblici di ricerca", nel secondo.

3. Durante tutto il periodo di validità del presente Accordo, in tutti i casi di cui al comma 1, il nuovo socio sarà tenuto ad aderire al presente Accordo e sue eventuali successive modifiche scritte.

#### Articolo 6 - Ammissione di nuovi Soci

1. Le Parti convengono che l'eventuale ammissione di nuovi soci nella Società dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni statutarie e del presente Accordo.

#### Articolo 7 - Contributo dei soci

1. Le Parti del presente Accordo per tutta la durata dello stesso, salvo diversa disposizione del Consiglio di Amministrazione, sono reciprocamente obbligate ad adempiere al versamento di un contributo annuo (art. 7 dello Statuto), commisurato alle spese di funzionamento come determinate dal budget annuale.

2. L'entità del versamento dovuto dai soggetti di cui all' art. 6 dello Statuto, è determinata nel modo seguente:
- a. Università di Palermo: euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00)
  - b. Università di Catania: euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00)
  - c. Università di Messina: euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00)
  - d. INAF: euro 5.000/00 (cinquemila/00)
3. La Regione Siciliana contribuirà nella misura che per ciascun anno sarà, eventualmente, determinata dalla Giunta di Governo.
4. Il CNR contribuirà nella misura che sarà eventualmente stabilita dagli organi di governo dell'Ente.
5. L'entità del versamento dovuto dai soci "Imprese", è determinata in misura proporzionale alla rispettiva quota di partecipazione al capitale e calcolata sull'ammontare delle spese di cui al comma 1 dedotta la somma dei versamenti di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4.

#### **Articolo 8 – Organi e cariche sociali**

##### **Articolo 8.1 – Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea dei Soci con le relative competenze è disciplinata in conformità a quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto sociale.

##### **Articolo 8.2 – Consiglio di Amministrazione**

1. Per la costituzione e la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si osservano le disposizioni stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal presente Accordo in quanto compatibili.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, ivi compreso il Presidente.
3. La Regione Siciliana, nella persona dell'Assessore regionale all'Industria, dispone del diritto esclusivo della nomina diretta di un consigliere, da scegliere tra i dirigenti in servizio presso l'Assessorato regionale all'Industria – Dipartimento Industria (art. 22 Statuto).
4. L'Assemblea dei soci elegge tutti gli altri membri del Consiglio di Amministrazione mediante votazione, nel rispetto dei limiti e alle condizioni stabilite dall'art. 22 dello Statuto e dal presente Accordo. In particolare l'Assemblea nomina:
  - a. tre consiglieri tra i candidati designati dai soci "Imprese", di cui all'art. 5 comma 1, lettere a), b), c), e d) del D.M. 593/2000;
  - b. due consiglieri tra i candidati designati dai soci "Università", di cui all'art. 5, comma 3, del D.M. 593/2000, e
  - c. un consigliere tra i candidati designati dai soci "Enti pubblici di ricerca" di cui all'art. 5, comma 3, del D.M. 593/2000;
5. Le categorie di soci "ConSORZI ed enti di ricerca" e "Altro" non hanno facoltà di avanzare proprie candidature per le nomine del Cda.
6. Per ogni candidatura alla nomina a consigliere del Consiglio di Amministrazione, ciascun Socio, nelle fasi preparatorie alla costituzione delle liste, comunicherà agli altri Soci della medesima categoria di appartenenza (art. 4), aventi facoltà di designazione, il nominativo del proprio candidato.